

Versione anonimizzata

Traduzione

C-199/24 – 1

Causa C-199/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

13 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Attunda Tingsrätt (Svezia)

Data della decisione di rinvio:

1° marzo 2024

Ricorrente:

ND

Convenuta:

Garrapatica AB

ATTUNDA TINGSRÄTT [OMISSIS]

[OMISSIS]

PARTI

Ricorrente

ND

Convenuta:

Garrapatica AB, [OMISSIS]
Stoccolma

[OMISSIS]

OGGETTO

Risarcimento danni [e altro]; esame della questione se sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

[OMISSIS]

Il Tingsrätt (Tribunale di primo grado) ha adottato la seguente

ORDINANZA

- 1 Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Tingsrätt ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale [OMISSIS].
- 2 Il Tingsrätt dispone la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.

[OMISSIS]

DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

Fatti della controversia

La Garrapatica AB [gestisce] la banca dati Lexbase sulla quale pubblica dati personali riguardanti persone sottoposte a procedimento penale. L'autorità svedese per la stampa, la radio e la televisione (Myndigheten för press, radio och tv) ha rilasciato un [cosiddetto] "utgivningsbevis" (certificato di pubblicazione). Il 17 gennaio 2011, ND è stato condannato per un reato e la pertinente sentenza penale è stata resa accessibile su Lexbase fino al febbraio 2024. La sentenza penale è stata cancellata dal casellario giudiziale.

La controversia in esame verte sulla questione se la Garrapatica AB sia tenuta al risarcimento dei danni per aver violato il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)»)] e altre disposizioni relative al trattamento dei dati personali. ND ha chiesto che detta società sia tenuta al risarcimento dei danni per l'importo di 300 000 corone svedesi (SEK), oltre agli interessi. La Garrapatica AB si è opposta alla domanda del ricorrente facendo valere che il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) non è applicabile in quanto il Lexbase è coperto dal certificato di pubblicazione dei dati. La società ha tuttavia ammesso di aver rifiutato di cancellare i dati personali di ND, in conformità a quanto da esso richiesto, prima che i dati personali fossero cancellati secondo la prassi di cancellazione interna seguita dalla società. La

Garrapatica AB ha dichiarato di per sé ragionevole il risarcimento per l'importo di SEK 20 000.

Contesto normativo

La yttrandefrihetsgrundlagen (legge costituzionale sulla libertà d'espressione) e la dataskyddslagen (legge sulla protezione dei dati personali)

La yttrandefrihetsgrundlagen [legge costituzionale sulla libertà d'espressione (1991:1469)] è una delle [cosiddette] *mediegrundlagar* (leggi costituzionali sui media) in Svezia e contiene disposizioni relative alla tutela costituzionale per, tra l'altro, le emissioni radio e tv e per taluni siti Internet. Il suo obiettivo è garantire la libertà d'espressione al riguardo. Ai sensi del capo 1, articolo 4, della legge costituzionale sulla libertà d'espressione, le disposizioni della legge relative alle emissioni di programmi si applicano ad un certo tipo di banche dati, qualora per tali attività esista un certificato di pubblicazione. Nel caso in esame il certificato di pubblicazione è stato rilasciato con riferimento al Lexbase, il che comporta che tale banca dati rientra nella tutela costituzionale.

Ai sensi del capo 1, articolo 7, primo paragrafo, della lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [legge (2018:218) recante disposizioni integrative al regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (RGPD)], il RGPD non si applica nella misura in cui contrasterebbe con la tryckfrihetsförordningen (legge costituzionale sulla libertà di stampa) o con la legge costituzionale sulla libertà d'espressione. Determinati articoli del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) non si applicano, ai sensi del secondo paragrafo della disposizione suddetta, al trattamento dei dati personali effettuato [tra l'altro] a fini giornalistici.

Dal capo 1, articolo 14, della legge costituzionale sulla libertà d'espressione deriva che nessuna autorità pubblica, salvo che sul fondamento di tale legge, può intervenire contro una persona che abbia abusato o contribuito ad abusare della libertà d'espressione in un programma, né può, per questo motivo, intervenire contro tale programma. Deriva inoltre dal capo 1, articolo 11, della medesima legge, che non è consentito alla pubblica autorità vietare o impedire la trasmissione, la pubblicazione o la diffusione di un programma presso il pubblico a causa del suo contenuto, se non ricorrono a questo scopo i presupposti di legge.

Il risarcimento dei danni per abuso della libertà d'espressione in base al contenuto di un programma può essere fondato soltanto - ai sensi del capo 9, articolo 1, della legge costituzionale sulla libertà d'espressione - sul fatto che il programma di cui trattasi comporta un reato relativa all'abuso della libertà di espressione. Designare qualcuno come penalmente responsabile o colpevole per il suo stile di vita, oppure fornire altrimenti informazioni atte a esporre qualcuno a riprovazione costituisce reato di diffamazione e comporta la violazione della libertà d'espressione ai sensi del capo 5, articolo 1, della legge costituzionale sulla libertà d'espressione, nonché del capo 7, articolo 3, del regolamento sulla libertà di stampa (1949:105). Per

contro, non vi è rilevanza penale se, alla luce delle circostanze, era giustificato fornire informazioni sul caso e la persona che ha fornito le informazioni può dimostrare che tali informazioni erano veritiere o che vi erano fondati motivi per ritenere che lo fossero.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)

Secondo l'articolo 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, [tra l'altro] se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ha il diritto, ai sensi dell'articolo 82 di detto regolamento, di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

Dall'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) risulta che il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi di detto regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. Dal considerando 153 deriva che il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione con il diritto alla protezione dei dati ai sensi di detto regolamento. Da esso deriva inoltre che è opportuno che gli Stati membri adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali.

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto a taluni capi del regolamento qualora esse siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.

La necessità di una pronuncia pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il giudice di uno Stato membro può domandare alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi su una questione in via pregiudiziale. Tale possibilità presuppone che si concretizzi una questione d'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante per la controversia pendente dinanzi al giudice di tale Stato membro e che per poter statuire su di essa sia necessario un chiarimento.

La presente causa verte sul rapporto intercorrente tra la libertà d'espressione e di informazione e il diritto ad ottenere protezione con riferimento al trattamento dei dati personali. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) offre agli Stati membri un certo margine di discrezionalità sotto questo punto di vista. La normativa svedese comporta che il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) non è applicabile e che il diritto alla protezione dei dati personali è garantito dalla disciplina contenuta nella legge costituzionale sulla libertà di espressione e da quella contenuta nel regolamento sulla libertà di stampa. La disciplina contenuta nella legge costituzionale sulla libertà d'espressione riguardo al trattamento dei dati personali, di cui al capo 1, articolo 20, non è applicabile a dati personali come quelli di cui trattasi nella presente controversia. Il diritto alla protezione dei dati in occasione della diffusione di tali dati personali è garantito unicamente attraverso la responsabilità penale per diffamazione e la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni cagionati dalla diffamazione.

Riguardo al bilanciamento tra la libertà d'espressione e il diritto di protezione dei dati personali, il giudice dell'Unione ha dichiarato, in occasione dell'interpretazione della direttiva sulla protezione dei dati [direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)], che sia stabilito un corretto equilibrio tra tali diritti e interessi all'atto di applicare le disposizioni recepite nella normativa nazionale sulla base della direttiva. Incombe al giudice del rinvio non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva suddetta, ma anche provvedere a che tale interpretazione non entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico [dell'Unione] o con gli altri principi generali del diritto [dell'Unione], come, ad esempio, il principio di proporzionalità (v. sentenza della Corte del 6 novembre 2003, Bodil Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, [punto 87]).

Secondo la valutazione del Tingsrätt (Tribunale di primo grado, Svezia) vi è spazio per un'interpretazione relativa alla questione della portata e dello scopo per cui il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) permetta agli Stati membri di adottare misure legislative con riferimento al trattamento dei dati personali e ai requisiti che il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) richiede alla normativa nazionale adottata in base ad esso. Poiché il diritto dell'Unione prevale sulla normativa nazionale, è necessario un chiarimento a tal riguardo per poter statuire sulla controversia.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) prevede espressamente che gli Stati membri introducano eccezioni e deroghe ai fini del trattamento dei dati personali effettuato [tra l'altro] a scopo giornalistico. Lo scopo giornalistico non è definito nel regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che tale nozione deve essere interpretata estensivamente ossia nel senso che le attività che mirano alla divulgazione di informazioni, opinioni e idee al pubblico possono essere qualificate come «attività giornalistiche» indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato (v. sentenza della Corte del 16 dicembre 2008, *Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy*, C-73/07, EU:C:2008:727, [punto 61]). La Corte ha dichiarato inoltre che ciò vale anche per quanto riguarda i dati provenienti da documenti che sono pubblici secondo la normativa nazionale. Non viene per contro precisato se anche la divulgazione di informazioni, opinioni o idee al pubblico presupponga che intervenga qualche forma di redazione o rielaborazione di quanto messo a disposizione del pubblico.

Il Tingsrätt (Tribunale di primo grado, Svezia) considera che non è chiaro come il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) debba essere interpretato a tal riguardo. Sussistono pertanto validi motivi per proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

Il Tingsrätt (Tribunale di primo grado) chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali.

- 1 Se l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) consenta agli Stati membri di adottare misure legislative ulteriori rispetto a quanto ad essi compete ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, di tale regolamento, con riferimento al trattamento dei dati personali a scopi diversi da quelli giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
- 2 In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) consenta di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi di tale regolamento con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, in virtù della quale una persona i cui dati personali sono stati trattati mettendo a disposizione del pubblico, tramite Internet e a pagamento, sentenze di condanna penali che la riguardano, può soltanto avviare un procedimento penale per diffamazione oppure chiedere il risarcimento dei danni per diffamazione.
- 3 In caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta negativa alla seconda questione: se un'attività consistente nel mettere a disposizione del pubblico, tramite Internet e a pagamento, senza alcun

adattamento o rielaborazione, documenti pubblici sotto forma di sentenze di condanna penali, costituisca un trattamento di dati personali effettuato per gli scopi indicati all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

DOCUMENTO DI LAVORO